

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI IBI - EUREGIO CENTRO DI COMPETENZA SCARL

§ 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E ESTENSIONE

- 1) Le presenti condizioni sono parte integrante di tutte le offerte presentate da e tutti i contratti stipulati con IBI – Euregio centro di competenza scarl, denominato in seguito “centro di competenza IBI”. All’atto della conferma dell’offerta e/o dell’ordine, il cliente accetta espressamente la validità delle presenti condizioni quali parte del contratto.
- 2) Qualora le Condizioni Commerciali Generali del centro di competenza IBI e del cliente si contraddicessero, le presenti condizioni valgono quali congiuntamente pattuite.

§ 2 STIPULA DEL CONTRATTO

- 1) Le offerte del centro di competenza IBI sono senza impegno ove non siano espressamente definite quali vincolanti. Il centro di competenza IBI si riserva l’esecuzione degli ordini ricevuti.
- 2) Gli ordini pervenuti al centro di competenza IBI sono irrevocabili e vincolanti per il cliente.
- 3) Il contratto si intende stipulato all’atto della conferma scritta dell’ordine da parte del centro di competenza IBI.

§ 3 PRESTAZIONI

- 1) Nella misura in cui sono state fissate delle date e/o scadenze per l’esecuzione delle prestazioni concordate, il loro rispetto è vincolante solo a fronte di un relativo espresso impegno scritto, in tutti gli altri casi esse vanno considerate alla stregua di indicazioni quadro non vincolanti sul periodo di esecuzione delle prestazioni. Qualora l’esecuzione della prestazione subisca dei ritardi a causa di circostanze non imputabili al centro di competenza IBI, a causa di fatti non di competenza del centro di competenza IBI o per motivi di forza maggiore, le relative scadenze si intendono prolungate di conseguenza. In questo caso, al cliente non spetta nessun diritto di rescissione del contratto e/o di altre rivendicazioni.
- 2) Salvo laddove espressamente concordato diversamente, il centro di competenza IBI ha la facoltà, previa comunicazione scritta al cliente, di affidare l’esecuzione delle prestazioni a imprese subappaltanti in possesso della necessaria qualifica professionale e delle relative autorizzazioni.
- 3) L’esecuzione delle prestazioni da parte del centro di competenza IBI avviene, soprattutto ove si tratti della produzione di risultati specialistici, sulla scorta delle basi fornite dal cliente. Il cliente si impegna in tal senso a comunicare al centro di competenza IBI tutte le condizioni quadro rilevanti ai fini dell’esecuzione della prestazione e ad informarlo immediatamente del

fatto, se a lui noto, che il centro di competenza IBI nell'esecuzione della prestazione parte da presupposti errati e/o incompleti.

- 4) L'annullamento di un incarico già assegnato è possibile solo a condizione che il cliente si assuma tutte le spese connesse.

§ 4 PREZZI / CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 1) In linea di principio, gli importi concordati contrattualmente si intendono dovuti. Qualora essi non siano stati concordati separatamente, valgono i listini prezzi attuali e/o i prezzi indicati nella conferma d'ordine del centro di competenza IBI maggiorati dell'IVA.
- 2) Laddove le modalità di pagamento non siano espressamente indicate, vale il termine di pagamento "saldo della fattura entro 30 giorni" in base alla direttiva europea 2000/35/CE. A fronte del mancato pagamento e/o in caso di un ritardo del pagamento, il centro di competenza IBI ha la facoltà di interrompere le sue prestazioni in corso e/o di recedere dal contratto stipulato. Sugli importi delle fatture insolute saranno applicati i tassi di mora dalla data del pagamento previsti dalla direttiva europea. A fronte del pagamento del cliente ritardato o non entro i termini previsti di fatture e/o di eventuali cambiali, il cliente perde qualsiasi diritto al godimento delle ulteriori condizioni di pagamento concordate e autorizza il centro di competenza IBI ad esigere il saldo immediato dell'intero importo dovuto. Le spese di recupero del credito sono completamente a carico del cliente.
- 3) Gli importi versati vanno a compensare prima di tutto le spese di ingiunzione e di recupero del credito, quindi gli interessi maturati, e quindi i debiti insoluti a partire da quello di più vecchia data.
- 4) Il cliente non ha la facoltà di praticare una compensazione tra gli importi a lui spettanti e gli importi dovuti al centro di competenza IBI.

§ 5 RISULTATO SPECIALISTICO; TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 1) Se le prestazioni oggetto dell'incarico vengono trasmesse sottoforma di un "risultato specialistico" e se i risultati specialistici non sono stati espressamente richiesti dal cliente a fini di inoltro e presentazione a terzi, essi sono destinati esclusivamente all'uso interno da parte del cliente.
- 2) La riproduzione dei risultati specialistici su supporto cartaceo o altro formato simile è consentita solo per uso interno e/o per gli usi contrattualmente concordati.
- 3) Qualsiasi altra trasmissione a terzi e/o pubblicazione dei risultati specialistici è ammessa solo previo espresso consenso del centro di competenza IBI. Qualora il cliente richieda risultati specialistici a fini di loro trasmissione a terzi, egli è tenuto a comunicare al centro di

competenza IBI sia i terzi cui vengono trasmessi i risultati specialistici, che lo scopo della trasmissione.

§ 6 TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) Il centro di competenza IBI si assume, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, la responsabilità per i dati e/o le informazioni ricevute e/o create nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni concordate.
- 2) Il centro di competenza IBI ha la facoltà, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, di salvare e trattare i dati personali e/o economici del cliente e di trasmetterli alle eventuali imprese subappaltatrici, avendo cura di impegnarle ad usare tali dati solo ai fini dell'esecuzione del contratto.
- 3) Il centro di competenza IBI tratterà con riservatezza tutte le informazioni sui partner contrattuali provenienti da fonti diverse dal centro stesso e non di natura pubblica, ove non diversamente disciplinato dalla legge o dal contratto.

§ 7 CRITERIO DELL'ACCURATEZZA; RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

- 1) Il centro di competenza IBI adempie ed esegue il contratto in base allo stato attuale della tecnica.
- 2) Il centro di competenza IBI risponde nei confronti di un partner contrattuale che svolga le funzioni di imprenditore – indipendentemente da per quale titolo – solo in caso di colpa grave e/o dolo. La responsabilità del centro di competenza IBI si limita al danno positivo; si intende espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del centro di competenza IBI per mancato guadagno, danni indiretti o consecutivi. La responsabilità del centro di competenza IBI è inoltre limitata dall'ammontare dei danni coperto dall'assicurazione aziendale di responsabilità civile del centro di competenza IBI.
- 3) Gli eventuali diritti a un risarcimento dei danni e/o diritti analoghi devono essere fatti valere dal cliente che sia imprenditore entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è venuti a conoscenza del danno e del responsabile del danno, pena l'annullamento della responsabilità del centro di competenza IBI.
- 4) È escluso qualsiasi diritto a un risarcimento dei danni nei confronti di un cliente che sia consumatore in caso di colpa non grave del centro di competenza IBI; ciò non vale per i danni alle persone.
- 5) Qualsiasi reclamo, obiezione, spunto va inoltrato a: IBI – Euregio centro di competenza scarl, Zona Artigianale Plattner - Varna Nord, I-39040 Varna (BZ), Tel.: +39 348 4529978, e-mail: info@ibi-kompetenz.eu.

§ 8 GARANZIA; ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

I diritti di garanzia nei confronti di un cliente che sia imprenditore sono limitati come segue:

- 1) Laddove, in applicazione delle norme che precedono, si intendono esclusi gli obblighi di risarcimento dei danni, anche i relativi diritti di garanzia si intendono esclusi.
- 2) A fronte di difetti nascosti o comunque non evidenti, il cliente è tenuto, pena l'annullamento di qualsiasi suo diritto di garanzia e/o di altri diritti, e in particolare dei diritti di risarcimento dei danni, a trasmettere un reclamo per difetti contenente una descrizione dettagliata del difetto entro sette giorni feriali dal momento in cui il difetto è diventato o avrebbe dovuto essere noto, pena l'esclusione dal diritto di rivendicazione dei diritti di garanzia. Il termine di garanzia decorre dal momento dell'avvenuta trasmissione per iscritto del risultato specialistico.

§ 9 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE

- 1) Il luogo dell'adempimento è – in assenza di diversi accordi scritti – la sede del centro di competenza IBI, Zona Artigianale Plattner - Varna Nord, 39040 Varna.
- 2) Per qualsiasi controversia derivante dalla e/o collegata all'adempimento e/o all'interpretazione del presente ordine si conviene e accetta la competenza esclusiva della Camera Arbitrale di Bolzano e/o del Foro Giudiziario di Bolzano.

§ 10 CLAUSOLE FINALI

- 1) Gli accordi stipulati in base alle presenti Condizioni Commerciali Generali mantengono la propria validità anche qualora singole clausole risultino nulle. Le clausole interessate vanno quindi modificate tenendo comunque presente gli obiettivi economici e giuridici originariamente perseguiti con tali clausole. Stand 25.08.2016

Versione all'25.08.2016